



## Rilevanza penale dell'omessa richiesta del CPI: un chiarimento definitivo?

di **Anna La Marca** e **Gianluca Del Moro**, funzionari amministrativi direttori del CNVVF

Con un precedente *excursus* in materia di rilevanza penale dell'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi, sono stati evidenziati tutti i passaggi fondamentali del caso, dalla legge n. 818/1984 fino al recente Testo unico sicurezza, passando attraverso l'intervento della Corte Costituzionale<sup>[2]</sup> e il "recupero" da parte della giurisprudenza<sup>[3]</sup> del D.P.R. n. 547/1988, con l'annesso D.P.R. n. 689/1959, le cui tabelle A e B avevano individuato le attività penalmente assoggettate al rilascio del CPI.

Le conclusioni dell'analisi in materia giungevano a non ritenere soggetta a sanzione penale l'omessa richiesta del rilascio del certificato di prevenzione incendi in virtù di una considerazione ritenuta fondamentale, quindi, l'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955 da parte del TU, il quale, in materia, ha espressamente fatto rinvio, tra l'altro, all'art. 16, D.Lgs. n. 139/2006, «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*». Questa disposizione ha rinviato espressamente a un emanando decreto del Presidente della Repubblica per l'individuazione delle attività soggette al rilascio del CPI e l'art. 20 dello stesso provvedimento legislativo, inoltre, ha fornito di sanzione penale l'omessa richiesta del CPI proprio a carico delle attività che devono essere individuate con il regolamento.

In base all'interpretazione sostenuta, infatti, assieme al D.P.R. n. 547/1955 si riteneva tacitamente abrogato anche il D.P.R. n. 689/1959, per la natura strettamente integrativa e servente di questo rispetto al primo decreto del Presidente della Repubblica, contrastando, così, l'opinione di chi continuava a ritenere configurabile l'illecito penale grazie alla presunta sopravvivenza del D.P.R. n. 689/1959. A questo punto era possibile solo una soluzione, con la riformulazione della fattispecie penale da parte del D.Lgs. n. 139/2006, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento e, anche se non necessario, con la tacita abrogazione del D.P.R. n. 689/1959, l'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi non poteva ritenersi reato. Residuava, ovviamente, il solo illecito amministrativo per le attività indicate nel D.M. 16 febbraio 1982.

### Il nuovo assetto normativo

A oggi, però, il panorama normativo risulta cambiato. Il legislatore, con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*», ha recuperato espressamente la vigenza temporanea del D.P.R. n. 689/1959 (confermando l'interpretazione sostenuta della sua tacita abrogazione) nel nuovo punto 4.4.2, Allegato IV al TU, secondo il quale «*Le aziende e le lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689*».

Pertanto, dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009, modificativo e integrativo del TU, e nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 139/2009, a prima vista potrebbe sembrare soggetta nuovamente a sanzione penale l'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi per tutte quelle attività individuate nelle tabelle A e B, D.P.R. n. 689/1959, confermando la tesi di chi, in prima istanza, aveva ritenuto sufficiente la presunta vigenza di questo regolamento per la configurazione dell'illecito penale.

Tuttavia, il recente intervento normativo non ha avuto alcun risvolto sotto il profilo penale, esattamente come non lo aveva avuto la presunta sopravvivenza del D.P.R. n. 689/1959 all'abrogazione del D.P.R. n. 547/1955. In altre parole, è necessario comprendere se il "ripescaggio" del D.P.R. n. 689/1959 ha davvero significato anche per la configurazione del reato in caso di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi oppure ha rilievo temporaneo solo per individuare le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il recuperato vigore del D.P.R. n. 689/1959 non ha restituito rilevanza penale all'omessa richiesta del CPI per la semplice considerazione che la sanzione penale per questo comportamento è contenuta nell'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, il quale ha rinviato **esclusivamente** al regolamento che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 16, stesso provvedimento legislativo. Non esiste, pertanto, alcun rapporto tra la vigente norma penale e le tabelle A e B, D.P.R. n. 689/1959. È opportuno ricordare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, la rilevanza penale per l'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi per le attività individuate nelle tabelle A e B era assicurata dall'art. 389, D.P.R. n. 547/1955, oggi abrogato dallo stesso TU. Solo con una integrazione dell'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, tramite il richiamo del D.P.R. n. 689/1959, poteva



ritenersi tutt'oggi penalmente sanzionabile l'omessa richiesta del CPI per le attività elencate nelle tabelle A e B, regolamento. Oppure, ai soli fini penali, l'abrogazione degli artt. 36 e 389, D.P.R. n. 547/1955, da parte del TU, poteva essere sospesa fino all'emanazione del nuovo regolamento ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 139/2006 (pertanto, in attesa che l'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, diventasse "penalmente operativo"). Così non è stato, anzi, è opportuno ribadirlo, l'abrogazione senza rinvii del D.P.R. n. 547/1955 e il richiamo espresso dal TU all'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, depone per una riserva a favore di quest'ultimo della disciplina in materia di rilevanza penale per l'omessa richiesta di CPI.

D'altronde, già la collocazione del richiamo al D.P.R. n. 689/1959 nel punto 4.4.2, Allegato IV (Allegato di natura tecnica) al D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato e integrato, non può che deporre a favore dell'interpretazione che lo legge solo in funzione dell'individuazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per le quali lo stesso allegato ha precisato quali siano le misure tecniche che devono essere adottate.

La norma incriminatrice deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per delineare il profilo del fatto penalmente rilevante. Sono certamente ammessi, anche se all'interno di precisi confini<sup>[4]</sup>, i rinvii della norma stessa ad altre fonti a scopo integrativo, ma è fuori discussione il fatto che questi rinvii debbano essere espressi e specifici<sup>[5]</sup>. È solo all'interno della norma penale che devono essere rinvenuti, direttamente o mediante rinvii espliciti, gli elementi fondamentali del fatto tipico, quali sono senz'altro i soggetti del reato (nel caso *de quo*, i titolari delle attività penalmente soggette al rilascio del CPI).

In conclusione, alla luce dei principi fondamentali che regolano la materia penale, proprio in considerazione del fatto che, a oggi, la fattispecie di reato prevista dall'art. 20, D.Lgs. n. 139/2006, risulta incompleta per la mancata emanazione del nuovo regolamento e anche per il mancato aggancio, seppur provvisorio, al D.P.R. n. 689/1959, l'omessa richiesta di CPI continua a rimanere ancora priva di sanzione penale. Infatti, l'individuazione delle attività soggette penalmente alla richiesta del certificato di prevenzione incendi costituisce elemento fondamentale e costitutivo della fattispecie di reato e, pertanto, la loro determinazione non può essere abbandonata a spericolate e inammissibili operazioni interpretative, ma riservata a una chiara scelta del legislatore della norma penale.

[1] Per maggiori informazioni si veda, degli stessi Autori, CPI: la rilevanza penale per l'omessa richiesta, in *Ambiente&Sicurezza* n. 7/2009, pag. 44.

[2] Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 282/1990.

[3] Si veda Cass. pen. n. 2696/1992; Cass. pen. n. 5206/2000; Cass. pen. n. 9823/2000; Cass. pen. n. 45064/2003. Si ricorda, però, che Cass. pen. n. 28117/2004, contraddicendo l'orientamento prevalente, ha negato la sopravvivenza della tabella A, D.P.R. n. 689/1959, al D.M. 27 settembre 1965, prima, e al D.M. 16 febbraio 1982, poi.

[4] Il tema delle norme penali in bianco è particolarmente dibattuto soprattutto alla luce del principio di legalità, pietra angolare del diritto penale.

[5] « Intanto la disposizione di un regolamento di esecuzione - cioè di un atto normativo del potere esecutivo, che presuppone una legge (o altro atto normativo avente tale forza) precedente alla quale si ricollega e della quale detta le norme particolari concernenti la sua esecuzione - può costituire fonte, mediata, di norme penali (ovviamente per quel che concerne esclusivamente la determinazione degli elementi del fatto incriminato), in quanto la legge stessa - mediante una norma delegatrice (detta anche autorizzatrice) che costituisce l'esclusiva fonte della norma penale - abbia conferito, in forma espressa e specifica, al governo la delegazione della potestà regolamentare in quella determinata materia, stabilendo essa stessa direttamente la misura della sanzione », Cass. pen., sez. I, n. 4431/1983.

## I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA



### IL FORMULARIO SULLA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO

P. Masciocchi

Pagg. 552 – € 62,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

GRUPPO **24** ORE  
La cultura dei fatti